

# DL 93/08 sul potere di acquisto delle famiglie: dal Senato il via libera definitivo.

---

18 Luglio 2008

L'Aula del Senato ha approvato, in seconda lettura, il DL 93/08 recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" (DDL 866/S Relatori il Sen. Gilberto Pichetto Fratin e il Sen. Antonio Gentile, entrambi del Gruppo parlamentare PdL), nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.

Il provvedimento, in particolare, prevede l' **esenzione, a decorrere dall'anno 2008, dall'imposta comunale sugli immobili per la prima casa** di cui al D.Lgs. 504/1992, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (cosiddette abitazioni di lusso) alle quali continuano ad applicarsi le detrazioni vigenti, di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Al riguardo, in corso d'esame, è stato specificato che con riferimento alle fattispecie indicate dal decreto, relative alla definizione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le quali è escluso il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, non si applicano le sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Altra norma riguarda la **detassazione del lavoro straordinario** con l'applicazione, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, per le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare e per gli incrementi di produttività. La norma ha natura sperimentale e si applica al solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2007, a 30.000 euro.

Al fine dell' **attuazione del federalismo fiscale il testo dispone la sospensione**, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, **del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi**, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Il decreto legge contiene, altresì, una norma sulla **rinegoziazione dei mutui per la prima casa** che prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze stipuli con l'Associazione Bancaria Italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un'apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e

degli intermediari finanziari, con la quale si definiscono le modalità e i criteri della suddetta rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Viene prevista, tra l'altro, la possibilità, al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, che nella convenzione da stipulare tra l'Associazione bancaria italiana e il Ministero dell'Economia e delle finanze, le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, sulle misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Si vedano precedenti del 4 giugno 2008 e del 2 luglio 2008.

Testo del decreto legge come approvato ([DDL 866/S](#))